

Regolamento di modifica del “Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi ad oggetto la realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà, in attuazione dell’articolo 13 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)”, emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 238

Art. 1 modifica all’articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

Art. 2 modifica all’articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

Art. 3 modifica all’articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

Art. 4 modifica all’articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

Art. 5 modifica all’articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

Art. 6 modifiche all’articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

Art. 7 modifica all’articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

Art. 8 modifiche all’articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

Art. 9 modifica all’articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

Art. 10 modifica all’articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

Art. 11 modifiche all’articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

Art. 12 modifiche all’articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

Art. 13 modifiche all’articolo 22 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

Art. 14 modifica all’articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

Art. 15 modifica all’articolo 24 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

Art. 16 modifica all’articolo 25 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

Art. 17 modifiche all’articolo 32 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

Art. 18 disposizione transitoria

Art. 19 entrata in vigore

## **art. 1** modifica all’articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. Al comma 1 dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, le parole: <<e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 187/1 del 26 giugno 2014>>, sono soppresse.

## **art. 2** modifica all’articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. Il comma 3 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 238/2016 è abrogato.

**art. 3** modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 238/2016 è abrogato.

**art. 4** modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 238/2016 è abrogato.

**art. 5** modifica all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 238/2016 è abrogato.

**art. 6** modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, le parole: <<lettera d)>>, sono sostituite dalle seguenti: <<lettera e)>>.
2. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 238/2016 è abrogato.

**art. 7** modifica all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, e le parole: <<entro il 30 settembre di ogni annualità del triennio>>, sono sostituite dalle seguenti: <<in sede di istruttoria delle domande di incentivo presentate ai sensi dell'articolo 20>>.

**art. 8** modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. I numeri 2) e 6) della lettera f) del comma 2 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, sono abrogati.
2. Al comma 3 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, le parole: <<15 dicembre>>, sono sostituite dalle seguenti: <<15 novembre>>.
3. Al comma 5 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, le parole: <<La domanda è inammissibile qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente>>, sono soppresse.

**art. 9** modifiche all'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, le parole: <<con la relativa determinazione dell'entità degli incentivi>>, sono soppresse, e dopo le parole: <<al Servizio>>, sono aggiunte le seguenti: <<, che provvede alla determinazione dell'entità degli incentivi in base all'articolo 12>>.

2. Al comma 2 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, le parole: <<di cui all'articolo 11>>, sono sostituite dalle seguenti: <<di cui all'articolo 10>>.

## **art. 10** modifica all'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. Il comma 2 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 238/2016 è abrogato.

## **art. 11** modifiche all'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, le parole: <<31 gennaio rispettivamente del secondo e del terzo anno del triennio>>, sono sostituite dalle seguenti: <<15 novembre dell'anno antecedente, rispettivamente, al secondo o al terzo anno del triennio>>.

2. Al comma 2 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, le parole: <<numeri 3), 4), 5) e 6)>> sono sostituite dalle parole: <<numeri 3), 4) e 5)>>, e alla lettera c) la parola: <<precedente>>, è sostituita dalle seguenti: <<in corso >>.

3. Il comma 3 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 238/2016 è abrogato.

4. Al comma 4 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, le parole: <<l'articolo 11>>, sono sostituite dalle seguenti: <<l'articolo 10>>.

## **art. 12** modifiche all'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. Il comma 3 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, è sostituito dal seguente:

“3. Le relazioni riepilogative dei progetti o programmi di iniziative e attività svolte nell'annualità in corso, trasmesse ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettera c), sono valutate al fine di verificare la congruenza e la coerenza delle attività svolte con le relazioni culturali triennali e con le relazioni annuali allegate alle domande di incentivo per tale annualità, e, nel caso di incongruenza ed incoerenza, di attribuire nuovi punteggi di cui all'allegato A diversi da quelli già attribuiti ai sensi degli articoli 13, comma 1, 14, comma 1, 15, comma 1, 16, comma 1, e 17, comma 1. Nel caso in cui il punteggio numerico così attribuito sia inferiore alle soglie minime di cui agli articoli 13, comma 2, 14, comma 2, 15, comma 2, 16, comma 2, e 17, comma 2, il soggetto non accede agli incentivi per la parte rimanente del triennio.”.

## **art. 13** modifiche all'articolo 22 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. Il comma 2 dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Regione 238/2016 è sostituito dal seguente:

“2. Il calcolo dei punteggi numerici da attribuire ai progetti presentati per la seconda e per la terza annualità del triennio non può comportare una determinazione dell’incentivo in misura superiore di oltre il sette per cento rispetto all’incentivo della prima annualità del triennio.”.

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Regione 238/2016 è inserito il seguente:

“2 bis. Nelle ipotesi di rinuncia ai sensi dell’articolo 18, comma 4, nel caso in cui un soggetto istante non acceda agli incentivi ai sensi del combinato disposto degli articoli 21, commi 3 e 4, 13, commi 2 e 3, per i festival, 14, commi 2 e 3, per i festival multidisciplinari, 15, commi 2 e 3, per le rassegne, 16, commi 2 e 3, per le stagioni musicali o attività concertistiche, e 17, commi 2 e 3, per i concorsi, e nel caso in cui le risorse stanziare ai sensi dell’articolo 12 siano superiori a quelle della prima annualità del triennio, non si applica la disposizione di cui al comma 2.”

## **art. 14** modifica all’articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. Il comma 2 dell’articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 238/2016 è abrogato.

## **art. 15** modifica all’articolo 24 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. Alla lettera b) del comma 5 dell’articolo 24 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, le parole: <<, qualora il soggetto non abbia presentato la domanda di cui all’articolo 20 ed essa non sia stata pertanto allegata ai sensi del medesimo articolo 20, comma 2, lettera c)>>, sono soppresse.

## **art. 16** modifica all’articolo 25 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. Al comma 3 dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, dopo le parole: <<sulle fasce di punteggio numerico attribuite>>, sono aggiunte le seguenti: <<e a determinare in tal modo un punteggio inferiore alle soglie minime di cui agli articoli 13, comma 3, 14, comma 3, 15, comma 3, 16, comma 3, e 17, comma 3,>>.

## **art. 17** modifiche all’articolo 32 del decreto del Presidente della Regione 238/2016

1. Al comma 1 dell’articolo 32 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, le parole: << agli articoli 12, 13, 14 e 15>>, sono sostituite dalle seguenti: << agli articoli 13, 14, 15, 16 e 17>>, e le parole: << di cui agli articoli 12, comma 4, 13, comma 4, 14, comma 4, e 15, comma 4>>, sono sostituite dalle seguenti: <<di cui agli articoli 13, comma 4, 14, comma 4, 15, comma 4, 16, comma 4, e 17, comma 4.>>

## **art. 18** disposizione transitoria

1. La domanda di incentivo da presentarsi, ai sensi dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, per la seconda annualità del triennio 2017-2019, è presentata entro il termine del 30 novembre 2017.

2. Qualora il progetto o il programma di iniziative e di attività svolte nella prima annualità del triennio 2017-2019 non siano ancora iniziate o concluse al momento di presentare la

domanda di incentivo di cui al comma 1, la relazione riepilogativa da trasmettersi ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Regione 238/2016 è trasmessa anche dopo la scadenza del termine previsto dal comma 1, ai fini della valutazione di congruenza e coerenza prevista dall'articolo 21, comma 3, del decreto del Presidente della Regione 238/2016.

## **art. 19** entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE